


**CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (AES)**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 07/05/09


Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

Pagina 1 di 16



Indice

- art. 1 - oggetto del contratto
- art. 2 - durata del contratto e periodo di prova
- art. 3 - importo contrattuale
- art. 4 - personale delle ditte cessanti
- art. 5 - caratteristiche del servizio e modalità di esecuzione
- art. 6 - ruolo, compiti e competenze dell'assistente educatore
- art. 7 - la funzione di coordinamento
- art. 8 - requisiti professionali e di abilitazione richiesti al personale
- art. 9 - tesserino di riconoscimento
- art. 10 - obblighi dell'appaltatore verso il proprio personale
- art. 11 - applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro
- art. 12 - responsabile del procedimento amministrativo
- art. 13 - controlli
- art. 14 - responsabilità e garanzie
- art. 15 - forza maggiore
- art. 16 - sciopero
- art. 17 - divieto di subappalto e divieto di lavoro somministrato
- art. 18 - pagamenti
- art. 19 - penalità
- art. 20 - clausola risolutiva espressa
- art. 21 - stipulazione del contratto
- art. 22 - controversie, conciliazione e arbitrato
- art. 23 - disposizioni finali
- art. 24 - accettazione del Capitolato



Art. 1 – Oggetto del contratto

Il Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona (di seguito indicato, in tutti gli atti di gara e contrattuali, come “Consorzio”) intende affidare il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica a favore di alunni diversamente abili ai sensi della Legge 104/92 (AES), residenti nell’ambito dei comuni della Provincia di Lodi.

Per Assistenza Educativa Scolastica (AES) s’intende l’insieme delle attività volte alla costruzione di un percorso per l’alunno con disabilità che ha come obiettivo principale lo sviluppo di competenze e di potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

In particolare l’Assistenza Educativa Scolastica trova una sua specificità nelle aree dell’assistenza, dell’autonomia e della comunicazione collocando l’intervento sia nella forma diretta (lavoro con il soggetto) sia in quella socio relazionale (lavoro nel contesto). Queste due forme richiedono modalità differenziate: nel lavoro con il soggetto si realizza un’azione mirata all’aiuto individuale e alla proposta di strategie per gestire il bisogno mentre nel lavoro nel contesto viene svolta una funzione mediatrice bidirezionale cioè non solo tra soggetto e contesto ma soprattutto fra contesto e soggetto.

L’azione dell’assistente educatore si colloca in un progetto che si attua all’interno dell’organizzazione scolastica; questo comporta la necessità non solo d’interagire con le regole e i tempi di tale organizzazione, ma soprattutto di partecipare e gestire le relazioni con i soggetti che ne fanno parte (dirigenza, insegnanti, ausiliari, segreteria). Questo deve avvenire attraverso un atteggiamento collaborativo e competente nella comunicazione.

Nella sua attuazione l’Assistenza Educativa Scolastica (AES) persegue le seguenti finalità:

- contribuire a realizzare il diritto all’istruzione e a favorire l’integrazione scolastica per la promozione della piena formazione della personalità degli alunni disabili: attraverso interventi nell’area dell’assistenza, nell’area dell’autonomia di base e sociale, nell’area della comunicazione, considerando la funzione bidirezionale soggetto-contesto, contesto-soggetto;
- favorire la realizzazione di progetti educativi integrati che rispondano ai bisogni specifici della persona nell’ambito della scuola;
- aumentare il livello di inclusione scolastica al fine di moltiplicare le opportunità formative e le competenze socializzanti del soggetto e del contesto scolastico;
- attuare precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l’emarginazione.


Le predette finalità devono essere realizzate nell’ambito di un sistema basato su un costante e strutturato collegamento con i servizi sociali di riferimento e coerentemente con il progetto di vita di ciascun utente.

Nel periodo di durata dell’appalto l’Amministrazione provinciale di Lodi si riserva di conferire al Consorzio la gestione dell’attività svolta dagli assistenti alla comunicazione resa a favore di alunni con disabilità di tipo sensoriale. In caso di delega della suddetta attività, il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere lo svolgimento di tali prestazioni all’appaltatore, che sin da ora si dichiara disponibile, in base alle modalità organizzative e alle condizioni economiche che verranno individuate e definite tra le Parti.

Art. 2 - Durata e periodo di prova

L’appalto in oggetto avrà durata a decorrere dall’01/09/2009 o, comunque, dalla data effettiva di aggiudicazione della gara se successiva, fino al 30/06/2012; dalla data di decorrenza l’appaltatore dovrà garantire l’espletamento del servizio appaltato a pieno regime.

Alla scadenza dell’appalto la ditta è comunque tenuta a garantire le prestazioni alle stesse condizioni vigenti sino all’individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per l’affidamento del servizio.



Il rapporto contrattuale è sottoposto ad un periodo di prova di mesi 4 (quattro), al termine del quale sarà formulato un motivato giudizio di accettabilità o meno del servizio stesso. In caso di esito negativo del periodo di prova, il rapporto contrattuale dovrà intendersi risolto, previa constatazione in contraddittorio delle ragioni della inadeguatezza della fornitura del servizio, con affidamento dell'appalto al secondo aggiudicatario. Il servizio eseguito durante il periodo di prova sarà regolarmente retribuito.

Art. 3 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale presunto, esclusa IVA nella misura di legge, quale corrispettivo per tutte le prestazioni indicate nel presente Capitolato, viene determinato in € 4.131.000,00= (quattromilionicentotrentunomila/00). Tale importo è calcolato sulla base delle ore presunte relative alle prestazioni di personale in possesso quale requisito minimo di diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo o diploma di scuola media superiore e iscritto ad un corso universitario ad indirizzo psico socio educativo o di un'esperienza lavorativa di almeno due anni in servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto maturata sul territorio della Provincia di Lodi, per come quantificate nel successivo Art. 5, è comunque puramente indicativo in quanto l'importo effettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta dell'impresa aggiudicataria.

I corrispettivi del presente appalto si intendono fissi ed immutabili per tutta la durata contrattuale.

E' dovuta la revisione annuale del prezzo pari al 50% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Il Consorzio si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario la gestione del servizio oggetto dell'appalto anche per il periodo 01/09/2012 - 30/06/2013 ai sensi dell'art. 57, punto 5, lettera b) del D.lgs. 163/2006.

L'importo presunto dell'appalto per il suddetto ulteriore periodo è stimato in € 1.377.000,00=(unmilinotrecentosettantasettemila/00).


Art. 4 – Personale delle ditte cessanti

A seguito dell'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria si obbliga ad assumere il personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal successivo art. 8, in forza alle ditte cessanti. A tal fine, prima dell'inizio dell'attività, l'aggiudicatario si obbliga a verificare congiuntamente con le ditte cessanti, il Consorzio e le organizzazioni sindacali più rappresentative competenti per il territorio, i requisiti posseduti dal personale delle ditte cessanti, così come previsto dal presente articolo e definire per i lavoratori, in possesso di tali requisiti, le modalità operative relative al passaggio alle dipendenze dell'aggiudicatario. I lavoratori saranno assunti con la qualifica prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e con la conservazione dell'anzianità maturata presso le ditte cessanti.

Art. 5 – Caratteristiche del servizio e modalità di esecuzione

Il servizio consta di 243.000 ore complessive presunte di prestazioni (81.000 ore per anno scolastico), svolte da personale in possesso quale requisito minimo di diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo o diploma di scuola media superiore e iscritto ad un corso universitario ad indirizzo psico socio educativo o di un'esperienza lavorativa di almeno due anni in servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto maturata sul territorio della Provincia di Lodi, per il periodo di durata dell'appalto (1/09/2009 - 30/06/2012).

La quantificazione oraria del servizio è puramente indicativa, poiché si riferisce ad un dato storico che può variare, in più o in meno, nel corso del contratto d'appalto, in relazione all'effettivo fabbisogno del Consorzio. Tali condizioni non potranno rappresentare causa di eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore o richiesta di risarcimento dei danni o indennizzo a qualsiasi titolo, costituendo un elemento essenziale del contratto, di cui l'appaltatore del servizio è stato pienamente edotto e ne ha tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta. L'appaltatore dovrà eseguire a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria, il servizio nei tempi e luoghi indicati nel presente Capitolato. In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio completo in ogni sua parte.



Il servizio viene svolto presso gli Istituti scolastici ubicati nei Comuni che hanno delegato il servizio di AES al Consorzio e viene reso a favore di alunni diversamente abili ai sensi della Legge 104/92 ivi residenti.

Il servizio viene reso dal lunedì al sabato durante l'orario scolastico nei tempi e nei modi concordati con il dirigente scolastico e d'intesa con la referente del Consorzio.

Sempre d'intesa con la referente del Consorzio e previa autorizzazione del comune di residenza gli assistenti educatori potranno essere impegnati nell'ambito dei servizi di pre e post scuola nonché nell'attività di accompagnamento degli alunni durante i trasporti da e verso la scuola oltre che da e verso i servizi specialistici.

Fatta salva la doverosa e funzionale collaborazione con l'Istituto scolastico gli assistenti educatori si riferiranno per tutto ciò che attiene al servizio al coordinatore dell'appaltatore che a sua volta si relazionerà direttamente con la referente del Consorzio. Il coordinatore provvederà ad assegnare a ciascun alunno destinatario dell'intervento il proprio assistente educatore e a dare comunicazione dell'avvenuto abbinamento alla referente del Consorzio. L'attività di ciascun assistente deve essere rivolta esclusivamente nei confronti dell'alunno assegnatogli e non può in nessun caso essere rivolta nei confronti di altri soggetti problematici.

L'appaltatore s'impegna ad assicurare quanto più possibile la continuità educativa tra l'assistente e l'alunno assegnatogli e, nel caso in cui dovessero verificarsi le condizioni per un'interruzione di tale continuità, l'appaltatore s'impegna a garantire un corretto passaggio di consegna e di informazioni tra gli operatori.

In caso di assenza dell'assistente educatore l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla referente del Consorzio e provvedere entro il secondo giorno alla sua sostituzione.

In caso di assenze dell'alunno fino ad un massimo di 2 giorni lavorativi, l'assistente educatore il primo giorno di assenza resta a scuola, concordando le attività da svolgere con la referente del Consorzio. Il giorno successivo potrà, in accordo con la referente e previa intesa con il Comune di residenza:


- sospendere il servizio a scuola e riservare alcune ore per compilazione degli strumenti utili alla progettazione educativa (scheda osservazione, diario, progetto educativo), partecipare a successivi incontri di programmazione con i docenti, partecipare a colloqui con gli specialisti, predisporre la relazione di fine anno oppure riservare delle ore per le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione; in quest'ultimo caso previa formale autorizzazione da parte della referente del Consorzio;
- sospendere il servizio a scuola e riservare alcune ore per preparare il materiale didattico eventualmente necessario per lo svolgimento del programma dell'alunno assente; in questo caso l'assistente educatore scolastico dovrà comunque recarsi o a scuola o presso la sede dell'appaltatore.

Ad ogni modo non è previsto che gli assistenti educatori svolgano attività di supplenza del personale docente. A partire dal terzo giorno lavorativo di assenza dell'alunno l'assistente educatore è temporaneamente sospeso dal Servizio, fatta salvo che la referente del Consorzio valuti in accordo con il Comune di residenza l'opportunità di attivare l'intervento a domicilio a causa del prolungarsi dei giorni di assenza e al fine di garantire la continuità del percorso scolastico ed educativo.

Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, l'appaltatore ha la responsabilità di provvedere a segnalare al referente del Consorzio ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente Capitolato. In tale quadro l'appaltatore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Art. 6 - Ruolo, compiti e competenze dell'assistente educatore

L'assistente educatore svolge il proprio ruolo nelle scuole (asili nido, dell'infanzia, primarie, secondarie di 1° e 2° grado, centri di formazione professionale), supportando l'alunno con disabilità in tutte le attività educative e didattiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano educativo individualizzato.



I compiti principali e generali dell'assistente educatore, che devono essere adattati alle esigenze specifiche dei singoli alunni con la finalità prioritaria di favorirne l'integrazione nel gruppo classe, possono essere così riassunti:

- accogliere l'alunno e supportarlo in tutte le sue necessità, incluse quelle di tipo assistenziale;
- attivare interventi educativi rivolti a favorire la comunicazione e la relazione nei rapporti interpersonali nel gruppo dei pari e con gli adulti nonché a favorire l'autonomia ed i processi di apprendimento dell'alunno, attraverso l'utilizzo di strumenti utili alla progettazione educativa, la quale va condivisa con il corpo insegnante;
- se necessario, supportare l'attività didattica con la preparazione e/o la ricerca di materiale necessario all'alunno per lo svolgimento dei programmi;
- prendere parte in maniera attiva alla redazione del PEI ed alle successive verifiche;
- realizzare gli obiettivi indicati nel PEI con strumenti, metodologie specifiche e ausili, in stretta collaborazione con i docenti di classe e di sostegno;
- partecipare agli incontri di programmazione e verifica concordati con il consiglio di classe e con gli specialisti;
- assistere l'alunno durante le prove d'esame, se richiesto dalla Commissione, garantendo assistenza per l'autonomia fisica, assistenza per l'autonomia nello svolgimento delle prove, assistenza per la comunicazione in senso generale;
- partecipare agli incontri di monitoraggio e verifica organizzati dal Consorzio;
- partecipare agli incontri del GLH, se è stato nominato membro del gruppo di lavoro.

Le competenze che l'assistente educatore deve possedere nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati possono essere così riassunte.

Competenze personali:

- affidabilità
- senso di responsabilità
- motivazione

Competenze sociali:

- saper comunicare con gli altri (in linguaggi diversi)
- saper riconoscere il proprio e l'altrui ruolo
- saper interagire con chi presenta elementi di diversità o disabilità (utilizzando anche linguaggi diversi)
- saper collaborare e lavorare in équipe, per obiettivi comuni
- saper adattarsi alle particolari esigenze dell'alunno


Competenze tecniche e metodologiche:

- essere in grado di orientarsi nei diversi saperi e apprendimenti;
- essere in grado di utilizzare gli strumenti utili alla progettazione educativa
- conoscere i diversi linguaggi da utilizzare in modo appropriato alle diverse abilità
- conoscere gli ausili tecnici e le nuove tecnologie informatiche per un apprendimento mediato
- saper applicare metodi e strumenti dedicati all'integrazione.

Art. 7 - La funzione di coordinamento

Per garantire un servizio di Assistenza Educativa Scolastica con caratteristiche di qualità e che sappia valorizzare al meglio le risorse presenti nel territorio, risulta fondamentale la funzione di coordinamento che permette di sviluppare al meglio la collaborazione tra gli operatori nello svolgimento delle prestazioni e nella comunicazione tra l'appaltatore, il Consorzio, la Scuola, il Comune di residenza dei destinatari degli interventi e i servizi specialistici (UONPIA e/o servizi accreditati).

Il coordinamento deve realizzarsi sia a livello di sistema e di rete che a livello operativo.




Rispetto al primo livello le funzioni di coordinamento vengono svolte dal Consorzio, previa delega, in nome e per conto del Comune di residenza degli alunni, attraverso idonea figura professionale in qualità di referente per il servizio di assistenza educativa, che sarà il principale interlocutore delle Istituzioni e degli operatori coinvolti. Più precisamente il coordinamento messo in atto dal Consorzio avrà come obiettivo prioritario quello di comprendere e definire il bisogno di ogni singolo caso allo scopo di garantire, sulla base delle risorse già esistenti, la pertinenza e l'adeguatezza degli interventi, attraverso una stretta collaborazione con i servizi specialistici (UONPIA, servizi accreditati, servizi sociali), la Scuola, l'appaltatore e ove possibile con la famiglia. La referente del Consorzio nell'attuare la sua funzione di monitoraggio e verifica svolgerà altresì una funzione di consulenza pedagogica a favore di tutti gli attori coinvolti.

A livello operativo la funzione di coordinamento dovrà essere garantita dall'appaltatore titolare della gestione del servizio sia all'interno della propria organizzazione che verso l'esterno attraverso la costante presenza di idonee figure professionali di riferimento in posizione di responsabilità e in possesso del titolo di educatore professionale, laurea in scienze dell'educazione, laurea in scienze psicologiche e sociali o comprovata esperienza professionale di almeno due anni come coordinatore di un servizio analogo a quello oggetto dell'appalto. Le generalità del coordinatore dovranno essere comunicate per iscritto al Consorzio prima dell'avvio del servizio. Il coordinatore sarà a disposizione della referente del Consorzio, della Scuola, del Comune di residenza dei destinatari degli interventi e dei servizi specialistici, per fornire informazioni su tutti gli aspetti gestionali ed avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio e dovrà garantire la reperibilità tramite un apposito recapito telefonico.

Il coordinatore si impegna a:

- attivare l'assistenza educativa con l'inizio dell'attività scolastica sulla base delle indicazioni del referente del Consorzio, definite a seguito dell'analisi sull'appropriatezza dell'intervento e una volta ottenuta l'autorizzazione da parte del Comune di residenza;
- presenziare al momento della presentazione del caso all'assistente educatore designato;
- predisporre d'intesa con la referente del Consorzio il programma complessivo degli interventi previsti per l'anno scolastico;
- redigere, sentita la referente del Consorzio il piano di lavoro settimanale (c.d. turno) e darne comunicazione alla stessa;
- portare a conoscenza della referente del Consorzio i contenuti del progetto educativo individualizzato definito da parte della Scuola, congiuntamente con gli assistenti educativi della appaltatore, nell'ambito di un incontro di condivisione e verifica nel quale verranno svolte le valutazioni di rispettiva competenza, con particolare riferimento all'appropriatezza dell'intervento e alle risorse impegnate. A tale incontro parteciperanno l'assistente educatore educativo che ha in carico il minore ed eventualmente l'operatore sociale del servizio competente (Comune o Consorzio);
- garantire la continuità tra assistente educatore e utente, fatte salve esigenze particolari o cause di forza maggiore;
- comunicare telefonicamente entro la giornata alla Scuola e al referente del Consorzio e al Comune di residenza degli alunni le eventuali variazioni di orario e di assistente educatore.
- comunicare immediatamente, mezzo fax o posta elettronica, al referente del Consorzio qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché eventuali difficoltà di rapporto tra l'assistente educatore e l'utente e tra l'assistente educatore e l'organizzazione scolastica;
- facilitare il passaggio delle informazioni riguardanti l'utente e/o il servizio;
- partecipare alle verifiche programmate con il referente del Consorzio per l'aggiornamento circa l'andamento dell'intervento;
- trasmettere alla referente del Consorzio e al Comune di residenza degli alunni dopo il primo mese di assistenza una relazione di osservazione sul caso redatta dall'assistente educatore educativo;
- trasmettere alla referente del Consorzio e al Comune di residenza degli alunni con cadenza quadrimestrale le relazioni di aggiornamento e verifica redatte dagli assistenti educativi sulla base delle indicazioni del referente del Consorzio;



- presentare periodicamente (ogni 4 mesi) una sintetica relazione scritta sull'andamento complessivo della gestione del servizio, necessaria per una valutazione degli interventi e dei risultati conseguiti e comprensiva di eventuali proposte per il miglioramento del servizio stesso.
- a richiesta del Consorzio, a partecipare ad incontri organizzati dalla Scuola, dai Servizi Specialistici e dallo stesso Consorzio, finalizzati alla programmazione nonché alla verifica del servizio da fornire e a creare un'occasione per uno scambio di esperienze e la formulazione di proposte che potranno essere spunto per la realizzazione di percorsi formativi.

L'appaltatore garantisce inoltre diversi momenti di coordinamento interno alla propria organizzazione, quali:

- reperibilità del coordinatore tutti i giorni compresi i festivi per gestire le eventuali emergenze di servizio o modifiche del programma settimanale già concordato in precedenza e comunicato al Consorzio e al Comune di residenza degli alunni;
- incontri periodici tra il coordinatore e gli assistenti educativi per l'avvio di nuovi programmi di intervento e per la valutazione e la verifica di quelli già in atto. Gli esiti di tali incontri dovranno essere portati a conoscenza della referente del Consorzio.

L'appaltatore s'impegna altresì a garantire tutte le ulteriori attività a supporto della funzione di coordinamento interno ed esterno illustrate nel progetto tecnico gestionale presentato in sede di gara con particolare riferimento al punto 2.1) "proposta di procedura operativa e di coordinamento con il Consorzio, l'UONPIA dell'Azienda Ospedaliera, gli Istituti scolastici, i Comuni di residenza degli utenti, la famiglia".

Art. 8 - Requisiti professionali e di abilitazione richiesti al personale

L'appaltatore dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio affidatole, con proprio personale, adeguatamente preparato dal punto di vista tecnico ed in possesso quale requisito minimo di diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo o diploma di scuola media superiore e iscritto ad un corso universitario ad indirizzo psico socio educativo o di un'esperienza lavorativa di almeno due anni in servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto maturata sul territorio della Provincia di Lodi. Inoltre il personale dovrà essere fisicamente idoneo alla mansione specifica oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.

In considerazione della particolarità dell'oggetto del presente Capitolato e delle funzioni richieste, il personale proposto dall'appaltatore per concorrere allo svolgimento del servizio dovrà risultare di tutta soddisfazione per il Consorzio in ordine alle caratteristiche professionali e tecniche; a tale scopo l'appaltatore si impegna a depositare il curriculum personale degli operatori di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio. Il Consorzio ha il diritto di verificare tale curriculum anche chiedendo informazioni ai datori di lavoro od istituti ivi citati; per tale scopo gli operatori incaricati dovranno rilasciare apposito assenso a favore del Consorzio ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.


Il Consorzio si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale dell'appaltatore, in rapporto alle funzioni indicate nel presente Capitolato; nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, il Consorzio si riserva il diritto di richiederne l'immediata sostituzione che dovrà avvenire, comunque entro 48 ore dalla richiesta inoltrata dal Consorzio a mezzo fax.

Il personale impiegato dovrà in ogni caso essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze del servizio. Il personale dell'appaltatore è tenuto a documentare la presenza in servizio nelle fasce orarie stabilite mediante utilizzo dei modelli per la rilevazione presenze stabiliti dal Consorzio.

Art. 9 – Tesserino di riconoscimento

Il personale dell'appaltatore dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento preventivamente autorizzato dal Consorzio. Tale tesserino portato in modo visibile durante l'orario di lavoro, dovrà contenere:

- fotografia




- nome e cognome
- ditta di appartenenza
- qualifica di

Art. 10 - Obblighi dell'appaltatore verso il proprio personale

L'appaltatore è tenuto a:

- svolgere il servizio con le modalità stabilite nel presente Capitolato e a tal fine informa in modo puntuale il proprio personale delle procedure operative stabilite dal Consorzio;
- avvalersi di proprio personale secondo le vigenti tipologie contrattuali di legge, in regola con le vigenti disposizioni in materia di obbligo contributivo previdenziale, assistenziale e fiscale;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. In ogni caso si applicano integralmente le disposizioni previste dalla Legge 327/00. L'appaltatore aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori;
- garantire la continuità del servizio e l'immediata copertura di temporanee assenze, provvedendo alla sostituzione con altro personale in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente Capitolato;
- nel caso di introduzione di nuovo personale, l'appaltatore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per il Consorzio, al quale deve essere data preventiva comunicazione, ad un periodo di affiancamento con altro personale già esperto per una durata da concordare con il Consorzio, in modo da non ridurre la qualità del servizio prestato; durante il periodo di affiancamento, le nuove unità di personale così introdotte non potranno essere conteggiate nelle unità giornaliere impiegate nel servizio e nulla sarà dovuto dal Consorzio per le loro prestazioni, il cui onere rimane a carico dell'appaltatore;
- fornire tutte le coperture assicurative, previdenziali ed assistenziali a garanzia formale del buon andamento del contratto, esonerando il Consorzio da ogni responsabilità civile e penale nei rapporti personale-utente-datore di lavoro. In particolare l'appaltatore dovrà garantire che il personale impiegato nell'appalto sia tutelato da regolare contratto di lavoro o di collaborazione nelle forme ammesse dalle norme vigenti e che detto personale sia regolarmente assicurato contro gli infortuni nel lavoro e contro eventuali danni causati a terzi ed a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
- sottoporre, a proprie spese, il personale impiegato nel servizio a visite mediche, esami e vaccinazioni previsti per la specifica categoria di lavoratori;
- concordare annualmente con il Consorzio un piano di formazione specifico per il proprio personale impiegato nel servizio appaltato.

Per le Cooperative Sociali disciplinate dalla Legge n. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, le prescrizioni contenute nel comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei soci lavoratori. Il Consorzio potrà richiedere all'appaltatore, in qualsiasi momento, l'esibizione di DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui trattasi, il Consorzio ne chiederà la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del contratto.



L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 55/1990 e successive modificazioni: il Consorzio non potrà accettare l'applicazione di eventuali regolamenti interni od accordi che possano limitare il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione del periodo di ferie e quant'altro previsto dalla normativa contrattuale di settore.

Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. In tal caso il Consorzio, previa comunicazione all'appaltatore dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'impresa non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

Tutti gli obblighi previsti dal presente articolo vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore esonera, pertanto, fin da ora il Consorzio nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.

L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza della normativa vigente in tema di divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro.

Art. 11 - Applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro

L'appaltatore assicura lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e si assume ogni responsabilità ed onere nei confronti del Consorzio o di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti per la salvaguardia delle persone coinvolte nella gestione del servizio.

L'appaltatore si impegna a trasmettere al Consorzio documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico del lavoro competente nonché copia del piano di sicurezza ex D.lgs. 81/08.


L'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione dei servizi appaltati e a partecipare agli incontri congiunti sul tema e concordati con il Consorzio e coordinati con gli Istituti Scolastici.

L'appaltatore garantisce l'idoneità lavorativa del proprio personale e/o dei soci lavoratori, avuto riguardo all'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi; si impegna all'effettuazione della sorveglianza sanitaria correlata, dandone riscontro al Consorzio.

L'appaltatore si impegna a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché i materiali ed i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano necessari allo svolgimento delle attività appaltate, nonché a garantire lo svolgimento delle prestazioni lavorative affidate. Il Consorzio si riserva di valutare l'idoneità dei dispositivi dati in dotazioni dall'appaltatore ai propri dipendenti e qualora non ne riscontrasse l'idoneità, potrà pretendere la sostituzione immediata.

L'appaltatore si obbliga al rispetto degli obblighi di sicurezza specifici della propria attività.

Il Consorzio si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, il Consorzio, valutata la gravità dell'inadempienza, provvederà all'applicazione di una decurtazione, a titolo di penale, sul corrispettivo dovuto, fino ad € 1.000,00= (mille/00=) per ogni inadempienza, previa contestazione ai sensi del successivo art. 19. Il Consorzio è esonerato dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso ai dipendenti dell'appaltatore per inosservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico.



Art. 12 – Responsabile del procedimento amministrativo

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore Generale del Consorzio o altro Funzionario del Consorzio dallo stesso delegato.

Art. 13 - Controlli

Il Consorzio potrà effettuare controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare la rispondenza delle attività alle prescrizioni del presente Capitolato. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, nonché l'efficienza e l'efficacia degli interventi.

I controlli sulla natura e sullo svolgimento del servizio verranno svolti ordinariamente dall'Educatrice Professionale referente del Consorzio, in contraddittorio con il coordinatore del servizio dell'appaltatore.

Il Consorzio potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli a campione. Il Consorzio utilizzerà inoltre dei questionari di gradimento al fine di valutare la soddisfazione degli utenti per il servizio reso dall'appaltatore.

In caso di inadempienze del personale che presta il servizio, il Consorzio informerà tempestivamente l'appaltatore affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni.

Nel caso di gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di verificata e perdurante inadeguatezza del personale in relazione alle mansioni previste, il Consorzio avrà facoltà di applicare quanto previsto all'Art. 19 del presente Capitolato nonché di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'appaltatore abbandonasse o sospendesse o interrompesse, per qualsiasi motivo, il servizio o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste "a regola d'arte", nel rispetto delle condizioni e modalità indicate nel presente Capitolato, il Consorzio avrà diritto, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, di provvedere direttamente all'esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre ditte di sua fiducia, a libero mercato, addebitando all'appaltatore inadempiente le spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbe sostenuto se il servizio e le prestazioni fossero state eseguite regolarmente. In ogni caso è fatta salva ogni altra azione che il Consorzio riterrà opportuna in idonea sede, volta all'accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti nonché quella di risolvere il contratto.


Art. 14 – Responsabilità e garanzie

L'espletamento del servizio appaltato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio dell'appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. Il Consorzio sarà esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio appaltato, per la quale risponderà solo ed esclusivamente l'appaltatore, che sarà l'unico responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa.

L'appaltatore sarà responsabile dei danni che dovessero occorrere a persone o cose nel corso dello svolgimento del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori, o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. A garanzia degli obblighi contrattuali, l'appaltatore si obbliga a prestare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva pari a € 413.100,00 (quattrocentotredicimilacent/00) indipendentemente dall'ammontare contrattuale dell'appalto aggiudicato.

La cauzione potrà essere presentata, a scelta dell'appaltatore, in uno dei modi previsti dalla Legge 10/6/1982, n. 348. Ove l'appaltatore opti per uno dei modi previsti dall'art. 1 lettere b), c) della citata legge, l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di aver preso visione del presente Capitolato, nonché degli allegati in esso richiamati;
- di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957 comma 1 c.c.;



- di obbligarsi a versare al Consorzio, a semplice richiesta e senza eccezioni o ritardi l'ammontare della somma garantita o della minor somma indicata nella richiesta stessa;
- di ritenere valida la fideiussione per i sei mesi successivi alla scadenza del rapporto contrattuale.

L'appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Consorzio avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del medesimo per i sei mesi successivi alla scadenza del rapporto contrattuale.

Qualora l'appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza, il Consorzio tratterà a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale, addebitando inoltre le maggiori spese emergenti, per l'assegnazione dell'appalto ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

L'appaltatore si impegna alla pronta riparazione di qualsiasi danno a beni mobili ed immobili di proprietà del Consorzio o di terzi causati nell'espletamento del servizio o, in mancanza, al loro risarcimento, esonerando il Consorzio da qualsiasi responsabilità al riguardo. A tale scopo l'appaltatore dovrà, prima dell'inizio del servizio, stipulare apposita polizza assicurativa, ad esclusivo beneficio del Consorzio, che copra ogni rischio (morale, esistenziale e biologico) secondo i parametri di risarcimento della responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone o cose, avente i limiti sotto indicati:

- massimale non inferiore a € 2.000.000,00= (duemilioni/00=) per sinistro;
- massimale non inferiore a € 2.000.000,00= (duemilioni /00=) per persona;
- massimale non inferiore a € 1.000.000,00= (unmiliore/00=) per animali o cose.

Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa al Consorzio.

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o al ripristino dello *status quo ante*, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Consorzio sarà autorizzato a provvedere direttamente, a carico dell'appaltatore, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed irrogando una penale corrispondente, al massimo, al 10% dell'importo del danno.

Art. 15 – Forza maggiore

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Nella relazione tecnica la ditta dovrà comunque descrivere le modalità con cui intende garantire il servizio minimo di assistenza, nel caso si verificano tali eventi imprevedibili comunque documentati.


Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 15 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 15 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 16 – Sciopero

L'attività oggetto dell'appalto è da considerare quale pubblico servizio.

Sulla base di quanto stabilito dalla legge 146/90 recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", in caso di proclamazione di sciopero, la ditta aggiudicataria si impegna a garantire, concordandolo con il Consorzio il quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.



Art. 17 – Divieto di subappalto e divieto di lavoro somministrato

E' vietato all'appaltatore cedere, anche parzialmente, e/o subappaltare il servizio assunto o utilizzare lavoro somministrato, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate al Consorzio per la risoluzione anticipata dello stesso. In caso di Associazione Temporanea di Imprese e di Consorzi, non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese associate o consorziate precedentemente indicate.

Art. 18 – Pagamenti

Le fatture emesse, in originale, dovranno essere intestate ed inoltrate a: Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona – Via Tiziano Zalli, 5 - 26900 Lodi, con l'indicazione dei servizi prestati e del periodo di riferimento.

Entro il giorno 10 di ogni mese, l'appaltatore emetterà regolare fattura per il servizio svolto nel mese precedente, allegando i modelli di rendicontazione (sia in versione cartacea sia su supporto informatico) dell'attività svolta, stabiliti dal Consorzio e debitamente compilati.

Il Consorzio, effettuati i relativi riscontri, provvede alla liquidazione delle fatture, mediante accredito sul conto corrente indicato dall'appaltatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine resta sospeso qualora gli uffici del Consorzio dovessero riscontrare errori e/o omissioni nella documentazione allegata alla fattura, invitando l'appaltatore, anche a mezzo fax, a rettificare o integrare la documentazione prodotta.

L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili al Consorzio non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

Le parti concordano che il tasso d'interesse da applicare all'eventuale superamento dei termini di pagamento di cui al precedente comma 4, dovrà essere pari a quello legale di cui all'art. 1284 c.c.

Art. 19 – Penalità


Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, in caso di accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti, nonché in caso di accertato inadempimento, parziale o totale, o ritardo nell'adempimento, o non corretta esecuzione delle obbligazioni previste dal presente Capitolato, il Consorzio avrà la potestà di applicare, previa contestazione, una penale del valore da un minimo di € 500,00= (cinquecento/00) sino ad un massimo di € 5.000,00=(cinquemila/00) in relazione all'inadempimento rilevato, fermo restando l'addebito all'appaltatore degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle predette mancanze.

L'appaltatore potrà altresì essere soggetto all'applicazione di una penale di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00=) in caso di eccessivo turn-over del personale impiegato. Ai fini dell'applicazione del presente comma, si avrà eccesso di turn-over quando il numero complessivo dei cambi di abbinamento (inclusi quelli dovuti a dimissioni/licenziamenti) operatore alunno siano nel corso dell'anno scolastico superiori al 10%, fatte salve particolari situazioni preventivamente concordate con la referente del Consorzio.

Tale penale potrà essere applicata più volte nel corso del presente contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 20.

Nei casi previsti dai commi precedenti, il Consorzio procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R., assegnando all'appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, il Consorzio adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all'appaltatore a mezzo lettera Raccomandata A.R.

In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura del mese successivo all'irrogazione della penale stessa, fermo restando l'obbligo, in tal caso, da parte dell'appaltatore di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali.



A seguito dell'applicazione di tre penalità nell'arco del medesimo anno solare, fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 20 comma 3, lettera o), il Consorzio potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 20 atte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio e l'incameramento della cauzione definitiva.

Considerata la particolare natura delle prestazioni, il Consorzio si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto dal precedente comma.

Tutti gli atti e provvedimenti da adottarsi ai sensi del presente articolo rientrano nella competenza del Direttore Generale del Consorzio.


Art. 20 – Clausola risolutiva espressa

Insorgendo controversie, l'appaltatore non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni impartite dal Consorzio.

Qualora l'appaltatore non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà del Consorzio di procedere ad incamerare, per intero, la cauzione definitiva ed alla risoluzione del contratto stesso, con onere a carico dell'appaltatore della rifusione di ogni spesa e danno recato.

Il Consorzio potrà procedere di diritto (*ipso iure*) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione nei casi di gravi inadempienze nella conduzione del servizio o di reiterata inosservanza delle condizioni previste dal presente Capitolato quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) espletamento del servizio appaltato mediante impiego di personale sprovvisto dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente Capitolato;
- b) reiterate scorrettezze comportamentali degli operatori dell'appaltatore nei riguardi degli utenti nonché del personale dipendente del Consorzio;
- c) mancata tempestiva comunicazione delle variazioni nominative del personale impiegato nel servizio appaltato;
- d) omissione, parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali;
- e) mancato rispetto del numero minimo di unità richiesto dal presente Capitolato;
- f) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
- g) non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti;
- h) mancata o inadeguata fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività appaltate;
- i) impiego nel servizio di personale non idoneo sotto il profilo professionale o sanitario, con riferimento a quanto espressamente stabilito dai precedenti articoli del presente Capitolato;
- j) in caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- k) quando a carico di alcuno degli amministratori dell'appaltatore sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
- l) in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;
- m) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- n) dopo n. 3 contestazioni formali nell'arco del medesimo anno contrattuale, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell'appaltatore;
- o) l'applicazione di n. 2 penali di valore pari ad €. 5.000,00= (cinquemila/00) nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo al Consorzio di richiedere la risoluzione del contratto.



Nell'ipotesi di risoluzione, il Consorzio si rivarrà dei danni sulla cauzione e avrà diritto di affidare a terzi la parte rimanente dei servizi oggetto del contratto, in danno dell'aggiudicataria inadempiente, su cui graveranno, tra l'altro, i costi del nuovo affidamento del servizio e dell'esecuzione dello stesso.

L'esecuzione in danno non esimerà l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovranno essere comunicate dal Consorzio all'appaltatore mediante lettera raccomandata A.R., anche se preceduta da comunicazione a mezzo fax o telegramma. Nulla sarà dovuto all'appaltatore nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente prestato.

Art. 21 – Stipulazione del contratto

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'appaltatore sarà invitato a presentare, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la seguente documentazione necessaria alla stipulazione del contratto:


- a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio contenente l'attestazione antimafia di cui all'art. 9 - comma 1 del D.P.R. n. 252/1998.
- b) i dati anagrafici del titolare o legale rappresentante, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei loro conviventi al fine di procedere alla richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.lgs. n. 490/1994.
- c) la cauzione definitiva, da costituirsi nelle modalità previste al precedente art. 13;
- d) polizza R.C. nelle modalità previste al precedente art. 13;
- e) per le Associazioni Temporanee di Impresa, atto notarile di costituzione dell'ATI e mandato alla capogruppo risultante da scrittura privata autenticata.
- f) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.
- g) l'elenco nominativo del personale impiegato con indicazione dei dati anagrafici e fiscali, depositando presso gli uffici del Consorzio per ciascun assistente educatore impiegato nel servizio appaltato la seguente documentazione:
 - copia dei titoli di studio e di abilitazione professionale
 - copia del contratto individuale di lavoro o di collaborazione, ovvero comprovante la posizione di "socio lavoratore"
 - nel caso di operatori non aventi cittadinanza in uno Stato dell'Unione Europea, copia autenticata della documentazione comprovante la regolare posizione in base alle vigenti disposizioni normative in materia di immigrazione.

È fatto altresì obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del personale che dovessero successivamente intervenire nel corso del periodo contrattuale, nonché di produrre, per il personale di nuova assegnazione al servizio, la sopra elencata documentazione.

Il contratto verrà stipulato entro 15 giorni dalla consegna della sopra citata documentazione; fanno parte integrante del contratto di appalto, ancorché materialmente non allegati allo stesso:

- il presente Capitolato e relativi allegati;
- l'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria, corredata di tutti i documenti come richiesto dal presente Capitolato.

Ove nel termine sopra indicato la ditta aggiudicataria, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel termine stabilito, il Consorzio avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione, procedendo ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di penale. Il Consorzio avrà la facoltà, quindi, di procedere all'aggiudicazione nei confronti della ditta seconda classificata nella procedura di gara, fatto salvo le conseguenze che la legge fa derivare a carico della ditta aggiudicataria inadempiente. Tutte le spese attinenti alla stesura del contratto ed all'esecuzione delle prestazioni, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle che dovessero sopravvenire durante l'appalto, incluse le tasse ed imposte che potranno colpire per qualsivoglia titolo i soggetti, saranno a carico dell'appaltatore, salvo che imposte e tasse siano inderogabilmente per legge a carico del Consorzio.



Ogni eventuale modifica al presente Capitolato che intervenga successivamente alla stipulazione del contratto ed in corso di validità dello stesso, non espressamente e preventivamente contemplata nel Capitolato stesso, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

L'esecuzione del contratto sarà subordinata all'acquisizione da parte del Consorzio della documentazione prefettizia prevista dal D.lgs. 8/8/1994, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di alcuna delle cause ostative previste dalla legge, il Consorzio chiederà l'annullamento dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione, salva la ripetizione delle somme già erogate e degli eventuali maggiori danni rilevati. Ad ogni effetto di legge e contrattuale, il Consorzio eleggerà domicilio presso la propria Sede legale - Via Tiziano Zalli n. 5 - 26900 Lodi; l'appaltatore eleggerà domicilio, ad ogni effetto, all'atto della sottoscrizione del contratto.

Art. 22 – Controversie, conciliazione e arbitrato

A giudicare l'adempimento delle condizioni contrattuali è competente il Direttore Generale del Consorzio. Per la composizione di ogni possibile vertenza che possa trovare origine dall'interpretazione del presente Capitolato e/o dalla sua esecuzione, le parti contraenti si rimettono al lodo arbitrale da emettersi da un unico soggetto, nominato dal presidente del Tribunale di Lodi, quale arbitro unico, rituale di diritto. Le eventuali spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulato tra il Consorzio e la ditta aggiudicataria, sarà competente il foro di Lodi.

Art. 23 – Disposizioni finali

L'appaltatore si considera, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste.

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti il servizio appaltato. Ai sensi del D.L. n. 210/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 266/2002, l'appaltatore è tenuto a presentare al Consorzio la certificazione relativa alla regolarità contributiva (INPS – INAIL) a pena di revoca dell'affidamento dell'appalto; tale certificazione dovrà essere prodotta prima della sottoscrizione del contratto e, successivamente, ad ogni richiesta del Consorzio.

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato. La ditta aggiudicataria sarà pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all'esecuzione delle prestazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici di servizi e dal codice civile.

Art. 24 - Accettazione del Capitolato

Il presente Capitolato speciale deve essere sottoscritto in ogni pagina dal rappresentante della ditta concorrente ed allegato all'offerta, in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole in esso contenute.

Il presente Capitolato, composto da n. 24 articoli, è stato letto, approvato e sottoscritto come in appresso.

Data e luogo

firma del Legale Rappresentante
